

Accesso Civico Generalizzato – Linee Guida

Si intende l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. che sancisce il diritto di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ed inerenti alle attività di previdenza ed assistenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del citato decreto.

La Fondazione non è tenuta a formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni delle quali non siano già in possesso o ad effettuare rielaborazioni di dati al solo fine di soddisfare la richiesta di accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è escluso in via assoluta nei casi di segreto di stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, il diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione è limitato alle attività istituzionali di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, esercitate dalla Fondazione in materia di previdenza e assistenza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse dalla sfera di esercizio dell'accesso civico generalizzato il complesso delle attività

ricadenti nei seguenti ambiti tematici:

- attività di indirizzo politico per la gestione e amministrazione dell'Ente
- attività di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, ivi comprese le operazioni di investimento finanziario
- attività di organizzazione e gestione del personale e delle strutture per il funzionamento dell'Ente
- attività di implementazione, sviluppo e gestione di infrastrutture informatiche o di supporti applicativi per la gestione dei processi
- attività di cura e gestione del contenzioso legale e amministrativo
- attività di cura e gestione dei servizi generali dell'Ente
- attività di controllo interno
- attività interna di studio, ricerca, documentazione e rilevazione statistica, ancorché riconducibile alla gestione di un procedimento amministrativo.

Se le esclusioni e i limiti di cui sopra riguardano solo una parte dei dati, dei documenti o delle informazioni richiesti, l'accesso è consentito con riferimento alle parti non interessate dai suddetti limiti.

Le esclusioni e i limiti di cui ai precedenti cc. 1 e 2 dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato, dell'informazione o del documento richiesto. In tali casi, la Fondazione farà uso del potere di differimento.

Il Responsabile dell'Accesso Civico Generalizzato può comunicare il differimento nell'accesso - concedendo quindi accesso ai documenti, o a parte di questi, in un momento successivo specificamente individuato - nei casi in cui ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:

- l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis D. Lgs. 33/2013
- il pregiudizio di cui sopra abbia carattere transitorio.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la Fondazione provvede a trasmettere i dati, le informazioni o i documenti richiesti. In caso di differimento o di diniego, entro il suddetto termine verrà data comunicazione al richiedente.

Il Responsabile dell'Accesso Civico Generalizzato è tenuto ad accertare se la divulgazione dei documenti, informazioni o dati possa comportare un pregiudizio a soggetti controinteressati. Se dall'istruttoria sono individuati soggetti controinteressati, il Responsabile dell'Accesso Civico Generalizzato provvede a contattare i soggetti controinteressati per informarli della richiesta ricevuta.

I soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni. Il termine di risposta al richiedente viene quindi sospeso in attesa dell'eventuale opposizione dei soggetti controinteressati.

Di conseguenza, il Responsabile dell'Accesso Civico Generalizzato valuta l'eventuale opposizione dei soggetti controinteressati, se pervenuta nei termini previsti, e:

- a. in caso di accoglimento totale dell'opposizione, comunica al richiedente il rigetto totale dell'istanza dando opportuna motivazione del provvedimento ed informa i controinteressati;
- b. in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, comunica al richiedente il rigetto parziale dell'istanza e ai soggetti controinteressati l'accoglimento parziale dando opportuna motivazione del provvedimento;
- c. in caso di mancato accoglimento dell'opposizione, comunica ai soggetti controinteressati il rigetto totale dell'opposizione.

Nei casi particolari in cui la richiesta di accesso riguardi un numero di documenti tale da imporre un carico di lavoro idoneo a paralizzare il funzionamento della Fondazione, la stessa può ponderare le motivazioni dell'accesso ed il carico di lavoro al fine di salvaguardare il regolare andamento delle attività della Fondazione. Quindi il Responsabile dell'Accesso Civico Generalizzato, di concerto con il Responsabile della Trasparenza e la Direzione Generale, valuta la possibilità di posticipare il termine di conclusione del procedimento rispetto ai trenta giorni previsti, dandone comunicazione al richiedente.

Nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione dei soggetti controinteressati, la trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati avviene non prima di quindici giorni dall'inoltro del provvedimento di accoglimento al richiedente ed ai soggetti controinteressati, al fine di consentire agli stessi di presentare richiesta di riesame.

Nel caso in cui il termine finale di trenta giorni corrisponda a un giorno festivo, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione ed è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione e invio sostenuto dall'ente come di seguito indicato:

TABELLA 1 COSTI DI RIPRODUZIONE

Spesa	Importo
Riproduzione della documentazione:	
- su supporto fotostatico	a) formati standard € 0,44/facciata b) formati maggiori costi effettivi sostenuti dalla Fondazione per l'effettuazione delle copie, eventualmente anche presso ditte esterne
- su supporto informatico (da fornirsi a cura dell'istante)	contributo di € 1,00
Rilascio documenti in forma autentica	Imposta di bollo dovuta <i>ex lege</i>
Invio della documentazione:	
Trasmissione mediante servizi di spedizione	Contributo pari al costo del servizio di spedizione

Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato va presentata alla Direzione Generale della Fondazione Enasarco utilizzando l'apposito modulo P15.2-M2 per l'accesso civico generalizzato.

Il modulo compilato e corredato degli allegati necessari può essere inoltrato tramite:

- posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma
- PEC all'indirizzo accessocivico@pec.enasarco.it
- consegna manuale presso gli sportelli della Fondazione.

Mezzi esperibili in caso di rifiuto totale o parziale all'accesso civico generalizzato

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che decide con provvedimento motivato entro il termine

di venti giorni e, nel caso in cui verifichi la sussistenza dell'obbligo, dispone la trasmissione dei dati o dei documenti richiesti.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 (avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione).

Modulistica

I moduli da compilare e firmare sono disponibili al seguente percorso del sito istituzionale *"Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - Accesso civico/Accesso Civico Generalizzato"*. Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti e dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta attraverso il modulo scaricabile, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Registro Degli Accessi

La Fondazione ha predisposto un "Registro degli accessi" che contiene l'elenco delle richieste ricevute con l'indicazione dell'oggetto, della data, dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso, degli eventuali soggetti controinteressati individuati, del relativo esito con le motivazioni che hanno portato ad autorizzare, a negare o a differire l'accesso, nonché dell'esito degli eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai soggetti controinteressati. Il registro è pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione, all'interno della sezione *"Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - Accesso civico/Registro degli Accessi"*, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti ed è aggiornato con cadenza semestrale dal Responsabile della trasparenza.

Contatti

Responsabile della Trasparenza
Dott. Paolo Maria Camussi
Fondazione Enasarco – Via Antoniotto Usodimare n. 31
00154 Roma

Direzione Generale
Fondazione Enasarco – Via Antoniotto Usodimare n. 31
00154 Roma

PEC
accessocivico@pec.enasarco.it